



COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO

Via Roma, 19

www.comune.bagnoliirpino.av.it
sindaco@bagnoli-laceno.it

COPIA

Ordinanza n. 51 in data 15-11-2020	Oggetto: ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 VALIDE FINO AL 30 NOVEMBRE 2020.
---	--

IL SINDACO

Avv. **TERESA ANNA DI CAPUA**

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, compreso il virus COVID-19;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» che ha disposto la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13 Novembre 2020 ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che ha inserito la Campania fra le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, cosiddetta "zona rossa";

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania riguardanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanze ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

CONSIDERATO che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale, è responsabile in via prioritaria della tutela della salute degli abitanti di Bagnoli Irpino;

VALUTATA la necessità di adottare, laddove necessario, ulteriori misure efficaci, economiche ed efficienti in relazione alle circostanze del caso concreto;

RITENUTO necessario, al fine di non vanificare l'intensa attività di controllo del territorio, limitare ulteriormente gli spostamenti entro lo stretto necessario e, ove possibile, nell'ambito del territorio comunale;

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse;

VISTI gli Artt. 50 e 54 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., i quali attribuiscono al Sindaco i poteri di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione minacciata nel caso in argomento dalla potenziale diffusione del contagio da VIRUS COVID - 19;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO lo Statuto del Comune di Bagnoli Irpino;

ORDINA

per le motivazioni in premessa, **fino al 30 novembre 2020**, e salvo proroghe:

1. la chiusura al pubblico della biblioteca comunale "Pescatori" sita in via Garibaldi;
2. la sospensione del mercato settimanale del mercoledì;
3. la chiusura al pubblico del cimitero, con deroga per le operazioni di tumulazioni ed inumazione, in caso di decessi;
4. la chiusura del parco pubblico comunale "Tommaso Aulisa" di Via Roma, nonché del parco pubblico comunale di Via A. Moro e del parco pubblico comunale di Piazza Matteotti;
5. di consentire, in conformità a quanto previsto dall'allegato 23 al DPCM 3 Novembre 2020, l'attività di Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttili; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati.

AVVERTE

- che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa di una somma da € 400,00 a € 1.000,00, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii., al quale integralmente si rinvia;

- che la vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze dell'ordine;

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE INFINE

che la presente Ordinanza:

- sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e ed alla stessa sia garantita la più ampia diffusione;
- sia trasmessa al Prefetto, al locale Comando stazione Carabinieri, alla Polizia Municipale e al responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo.

Dalla Residenza Municipale, li 15-11-2020

IL SINDACO
(Avv. *TERESA ANNA DI CAPUA*)